

STATUTO

**COOPERATIVA ITACA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VICOLO
SELVATICO 16

Numero REA: PN - 51044

Codice fiscale: 01220590937

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo ex art. 17 del D. Lgs. 460/97
Allegato "B" all'atto rep. n. 63378/27432

STATUTO

La Cooperativa Itaca, nel rispetto della parità di genere, adotta il principio generale della declinazione di qualsiasi elemento del discorso sia al maschile che al femminile sia nello statuto che in tutti i documenti ufficiali.

Fatto salvo il principio di cui sopra, al solo fine di agevolare le esigenze di operatività nei documenti della società, diversi dallo statuto, potrà essere utilizzato il solo genere maschile precisando tale scelta preventivamente.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede in Pordenone, una società cooperativa, sotto la denominazione **"COOPERATIVA ITACA Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s."**, retta dai principi e dalla disciplina della mutualità.

Con delibera del consiglio di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero e trasferita la sede sociale nell'ambito del medesimo comune.

Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso comporta modifica dello statuto ed è di competenza dell'assemblea dei soci.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina sulle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, alla cooperativa, si applicano le norme sulle società per azioni, se compatibili.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata), ma tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318, per il quale le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 sono in ogni caso considerate cooperative a mutualità prevalente.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali, professionali ed economiche. La cooperativa in particolare si prefigge di:

- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori e assicurare continuità di impiego a più favorevoli condizioni normative ed economiche;
- accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione professionale dei soci lavoratori;
- ampliare il senso di partecipazione all'attività della cooperativa, promuovendo i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità umana, dell'uguaglianza, del-

la libertà, della sicurezza e della salute. A tal fine la cooperativa si propone di far partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legislazione vigente e disciplinato da un apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

In relazione allo scopo sociale di cui al precedente articolo, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

- a) assistenza qualificata a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale ecc.;
- b) offrire assistenza qualificata a domicilio o presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in caso di degenza in ospedale o in case di cura;
- c) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali residenze sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e continuativa agli ospiti;
- d) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali asili nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed interrelazionale;
- e) offrire tramite le proprie socie ed i propri soci servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) offrire servizi di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap;
- g) organizzare e gestire soggiorni per minori ed anziani o per altre fasce di età presso centri vacanza o residenze, ed altre attività di turismo sociale;
- h) organizzare e gestire attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza;
- i) promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni o conferenze, anche per migliorare la preparazione delle socie e dei soci;
- l) promuovere e favorire progetti di de-istituzionalizzazione di ospedali psichiatrici e di istituzioni totali e di integrazione sociale in stretta connessione con il centro di salute mentale, dando supporto logistico organizzativo ed operativo: in tale contesto l'attività configura la Cooperativa come struttura prevista dall'art. 11 della legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.72 del 1980 (Cooperativa finalizzata);
- m) progettare e programmare interventi di riordino e di costruzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali o predisponendo piani di fattibilità ed analisi dei costi;
- n) gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto e il soccorso di persone inferme, offrire alle istituzioni sanitarie servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria;
- o) autotrasporto di persone e/o cose per conto proprio o di terzi.

Nello svolgimento della propria attività la cooperativa potrà:

- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile;

- aderire a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.

Ad integrazione dei suoi primari scopi la Cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di provvidenza e di risparmio delle socie e dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento per la raccolta del risparmio fra

le socie ed i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 17 febbraio 1971 e successive modificazioni e integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali (come ad esempio: servizi amministrativi e di consulenza, servizi di ristorazione, commercializzazione delle produzioni di laboratori protetti, ecc.) nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III SOCIE E SOCI

Art. 5 – Soci

Il numero delle socie e dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere socie e soci le lavoratrici ed i lavoratori italiane/i e straniere/i, queste/i ultime/i purché in regola con la legislazione vigente in materia. La responsabilità delle socie e dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Per effetto dell'ammissione alla Cooperativa, la/il socia/o assume l'obbligo di:

- a) liberare le quote o azioni sottoscritte con le modalità e dentro i termini previsti;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Per quanto concerne i rapporti con la società, il domicilio delle socie e dei soci è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 6 – Categorie di soci

Possono essere socie e soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) socie e soci lavoratrici/lavoratori - che sono in grado di prestare la loro attività lavorativa all'interno della Cooperativa, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di essa e che partecipano alla gestione mutualistica, ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

Possono essere ammesse/i come socie e soci lavoratrici/lavoratori, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, anche elementi tecnici ed amministrativi, la cui particolare qualificazione tecnica, esperienza e collaborazione siano ritenute utili al conseguimento dell'oggetto sociale; ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, le socie ed i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

- b) socie e soci fruitrici/fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) socie e soci volontarie/volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà (queste/i non possono superare la metà del numero complessivo di tutte le socie ed i soci).

d) possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socia e socio è iscritta/o in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'aspirante socia o socio dovrà versare, entro un anno dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ammissione, l'intero importo della partecipazione sottoscritta come stabilito da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Il Regolamento Interno determina le modalità di pagamento della partecipazione sottoscritta dalle/dai socie/i.

e) possono essere socie e soci sovventori le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 4 della legge 59/92. L'aspirante socia o socio dovrà versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione di ammissione, l'intero importo della quota sottoscritta, che dovrà essere almeno del valore nominale di 500 (cinquecento) Euro.

Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio, o attraverso partecipazione in società, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, siano identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla società ed alla vita sociale.

Art. 7 – Categoria speciale di soci

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale istituita ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, la cui posizione giuridica è così disciplinata:

- il numero degli ammessi non può superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori;

- la durata dell'appartenenza alla categoria viene determinata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può essere superiore sei mesi;

- il socio ha diritto di partecipazione, di intervento nelle assemblee e di voto, ma non può rappresentare altri soci;

d) - i voti complessivamente espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;

e) - il socio appartenente alla categoria non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile;

f) - al socio può essere erogato un ritorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso l'aumento del capitale sociale;

g) - oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento;

h) - il socio può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di inosservanza dei doveri inerenti la formazione e di accertata mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione, secondo quanto in appresso descritto.

Al termine del periodo di ammissione nella categoria speciale, il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa iscrizione nell'apposita sezione, fatta salva la facoltà in capo all'organo amministrativo di abbreviare il periodo di prova stesso da esprimersi con motivato giudizio.

Qualora venga verificata la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ammis-

sione nella categoria dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo provvede a dare comunicazione scritta all'interessato. In tal caso, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, del C.C.. il socio appartenente alla categoria speciale può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima convocazione.

Art. 8 - Procedure di ammissione

La persona fisica che desidera diventare socia o socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto, eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, cittadinanza e attività svolta;
- b) la categoria di socie e soci a cui chiede di essere iscritta/o;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che la socia od il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito Regolamento Interno dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) l'eventuale titolarità di cariche pubbliche istituzionali;
- e) il numero delle azioni sottoscritte, in relazione a quanto previsto nel Regolamento Interno.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà allegare la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda, nonché indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone delegate a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, oltre all'ammontare della partecipazione che intende sottoscrivere.

La socia od il socio lavoratrice/lavoratore si obbliga altresì a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

L'ammissione delle socie e dei soci sovventori è deliberata dall'Assemblea ordinaria, che stabilisce altresì, in conformità con l'art.4 legge 59/1992:

- il numero delle azioni emesse;
- i diritti patrimoniali spettanti alla socia ed al socio;
- le modalità e i criteri di attribuzione e di esercizio del diritto di voto, nonché di eleggibilità a membro del consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui la socia od il socio sovventore può eventualmente esercitare la facoltà di recesso.

La medesima deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli azionari.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, la socia od il socio sovventore può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 59/1992 e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sulle azioni stesse. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito delle socie e dei soci ordinari, con eccezione per quanto concerne:

- i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità;
- gli obblighi e le altre disposizioni connessi con la partecipazione al rapporto di conferimento mutualistico;
- le disposizioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

E' fatto obbligo dei soci di informare l'organo amministrativo circa la titolarità di cariche pubbliche e/o istituzionali. L'organo amministrativo valuta l'esistenza di un conflitto di interessi con quello della cooperativa ed eventualmente assegna la socia e il socio ad altri incarichi compatibili.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socia ed a socio decide il Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione della nuova socia o del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, la socia od il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel Regolamento Interno.

Qualora la socia od il socio non versi la quota sociale entro i termini fissati dal precedente articolo 5, il Consiglio di Amministrazione provvede a dichiararne l'esclusione.

Trascorso il termine di sei mesi dalla data di presentazione, in assenza di risposta da parte del Consiglio di Amministrazione, la domanda deve considerarsi respinta.

Con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea delle socie e dei soci, all'atto della sua ammissione, la socia od il socio nuova/o ammessa/o dovrà versare l'importo relativo alla quota o alle azioni sottoscritte, nonché, a titolo di sovrapprezzo, un'eventuale somma, determinata dal Consiglio di Amministrazione in base alle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dall'art. 2525 2528 comma 2 del Codice Civile. Il sovrapprezzo pagato non potrà, in nessun caso, essere rimborsato ai soci, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

A carico delle nuove socie e dei nuovi soci, l'Assemblea può stabilire altresì l'obbligo di rimborsare alla società le spese sostenute per il procedimento di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare l'ammissione della nuova socia o del nuovo socio che si renda inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo ed alle deliberazioni relative.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, fallimento.

Nel caso di decesso di una socia o socio cooperatore, il rapporto societario potrà continuare con le e gli eredi o la legataria o legatario della sua quota, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, la cui domanda d'ammissione, da presentarsi entro sei mesi dalla morte della socia o del socio, venga accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eredi o legatari, qualora non proseguano nel rapporto sociale, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio defunto, nella misura in cui sia stata effettivamente versata e rivalutata, e con le modalità previste per i casi di recesso ed esclusione.

Unitamente alla richiesta di liquidazione, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

o altra idonea documentazione, dalla quale risultino l'indicazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione ed il titolo del diritto.

Art. 11 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile il recesso è consentito alla socia ed al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società, senza rispettare i termini previsti dall'art. 2526 2532 del Codice Civile.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata spedita alla Cooperativa e deve essere annotata nel Libro Soci. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata almeno tre mesi prima della sua chiusura o, diversamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione permettere alla socia od socio il recesso con effetto dall'anno in corso, anche se comunicata nel corso dell'ultimo trimestre.

Art. 12 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà esclusa/o con delibera del Consiglio di Amministrazione la socia od il socio:

- a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società e le/i socie/i ad essa appartenenti;
- c) che senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- e) che abbia cessato il rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- g) che abbia fatto decorrere sessanta giorni dalla data di ricevimento di formale diffida ad adempiere, inviata con lettera raccomandata a.r., nei casi di gravi inadempienze alle obbligazioni, anche di pagamento, assunte nei confronti della società;
- h) che abbia commesso gravi inosservanze alle disposizioni statutarie, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni assunte;
- i) che sia stata dichiarata fallita o fallito;
- l) violi il principio di correttezza e buona fede nei rapporti con la società e, in particolare nello svolgimento del rapporto mutualistico.

Nei casi indicati alle lettere a) e d) la socia od il socio inadempiente deve essere invitata/o a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga ina-

dempiente.

Salva diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione della socia o del socio lavoratrice/lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 7.

La delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata alla socia od al socio interessata/o mediante lettera raccomandata a.r.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione di demandare l'assunzione della delibera d'esclusione all'Assemblea delle socie e dei soci. Escluso nel caso del fallimento, in cui opera di diritto, l'esclusione produce i suoi effetti solo dal giorno in cui, a cura del Consiglio di Amministrazione, ne viene effettuata l'annotazione nel Libro Soci, salvo che ne vengano sospesi gli effetti in seguito a provvedimento assunto dall'Autorità Giudiziaria.

Contro la deliberazione di esclusione la socia od il socio esclusa/o, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Art. 13 – Liquidazione, termini di decadenza.

Responsabilità dei soci cessati

Le socie ed soci recedute/i o escluse/i avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente rivalutate, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione della quota avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso le socie ed i soci recedute/i o escluse/i rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Ai sensi dell'art. 2536 del Codice civile, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente rimane obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili eredi o legatarie o legatari della socia o del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni che non vengono emesse, il cui valore nominale è di 50 (Cinquanta) Euro e da azioni nominative trasferibili, rilasciate ai soci sovventori ciascuna del valore di 500 (cinquecento) Euro, le quali costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale e lo sviluppo tecnologico;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 16 e con le partecipazioni sociali eventualmente non rimborsate alle socie ed ai soci decedute/i o escluse/i ed alle/agli eredi o legatarie o legatari delle socie e dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva o fondo costituiti o previsti per legge;
- e) dal fondo per gli arrotondamenti derivanti dalla conversione in Euro delle quote sociali.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento, così come previsto dall'attuale legislazio-

ne in materia.

Art. 15 - Azioni dei soci sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni delle socie e dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dalla socia o dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio stesso ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 16 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale, nel conto economico, e nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 del Codice civile, devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci nonché specificati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal Codice Civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile. La relazione deve dare conto della realizzazione degli scopi mutualistici tesi a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle/dei cittadine/i previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, previsti dal regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Art. 17 – Destinazione degli utili

La delibera assembleare di approvazione del bilancio deve prevedere che gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio siano destinati:

- a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo riserva ordinaria;
- b) per una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli art. 8 e 11 della legge 59/1992.
- c) eventualmente, per una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dalle socie e dai soci lavoratrici/lavoratori secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 59/92;

d) per una quota in favore delle socie e dei soci lavoratrici/lavoratori come trattamento economico ulteriore a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
e) per una eventuale quota quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato e rivalutato, da distribuire:

- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo; (ai sensi dell'art. 26 legge Basevi);
- ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito per i soci lavoratori, aumentata fino a due punti.

f) l'eventuale rimanenza sarà destinata al fondo di riserva straordinario,
In ogni caso:

- non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - non potranno essere remunerati eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - le riserve sociali non sono ripartibili fra le socie ed i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/77. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dalle socie e dai soci, ed eventualmente rivalutate deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli artt. 11 e 12, legge 59/1992.
- Inoltre non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Titolo VI - Organi Sociali

Art. 18 – Organi della cooperativa

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 19 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità delle socie e dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutte le socie ed i soci, ancorché non intervenute/i o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio e le relazioni accompagnatorie e delibera sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione;
- b) nomina gli amministratori e i sindaci;
- c) approva i programmi dell'attività sociale sottoposti dagli amministratori;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) determina la spettanza e la misura dei compensi a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- f) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e ne approva, annualmente, gli stati di attuazione, con le modalità di legge;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché,

in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364, n.-4 5, del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, ed in particolare entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata utilizzando il maggior limite previsto dalla legge e richiamato all'art. 16, del presente statuto.

L'Assemblea potrà sempre deliberare, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno, sull'eventuale responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto da Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni statutarie;
- b) proroga della durata e scioglimento anticipato della società;
- c) nomina e poteri dei liquidatori;
- d) ogni altra fattispecie riservata dalla legge alla propria competenza.

Art. 19 bis

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, onde consentire la massima partecipazione dei/delle soci/e alle assemblee, il Consiglio d'Amministrazione, in occasione di ciascuna convocazione, ha la facoltà di far precedere l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, da Assemblee Separate, motivandone espressamente la convocazione.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale.

Per le Assemblee Separate dovranno essere osservate le formalità di seguito elencate.

- 1) - I/le soci/ie sono raggruppati in sezioni distinte, corrispondenti ad aree in cui siano domiciliati almeno 50 (cinquanta) soci/e lavoratori/trici. Le sezioni soci derivanti dai Registri Soci, saranno tenute e costantemente aggiornate dall'Organo Amministrativo. Gli amministratori possono comunque determinare il numero delle singole assemblee separate e convocarle nel luogo ritenuto più opportuno, tenendo sempre conto dell'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione possibile dei/delle soci/e.
- 2) - I/le soci/ie iscritti/e nelle Sezioni partecipano, con diritto di voto, all'assemblea separata loro indicata dagli amministratori, ed hanno, altresì, il diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea generale.
- 3) - Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso di convocazione dell'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno oltre la nomina dei delegati, con un intervallo, tra assemblea separata ed assemblea generale, di almeno 8 (otto) giorni.
- 4) - Destinatari della convocazione di ciascuna assemblea separata, oltre agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, sono i/le soci/ie appartenenti a tutte le categorie previste dallo Statuto inclusi nella relativa sezione o accorpati ad essa.
- 5) - Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei/delle soci/e. con la precisazione che l'assemblea separata si considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero dei/delle soci/ie intervenuti/e.
- 6) - Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza dei/delle soci/ie intervenuti; i delegati sono nominati per una sola assemblea generale.

- 7) - Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i propri soci/ie aventi diritto e presenti, in proporzione di uno a dieci o frazioni di dieci, i propri delegati all'Assemblea generale dei delegati, assicurando la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dall'Assemblea separata. E' comunque obbligatoria la nomina di un delegato che rappresenti le eventuali minoranze.
- 8) - Ciascun delegato deve, in caso di suo impedimento, nominare sotto la propria responsabilità un proprio sostituto, che sia comunque socio/ia della cooperativa, per partecipare all'assemblea generale.
- 9) - L'assemblea generale delibera con il voto dei/delle soci/ie delegati dalle singole assemblee separate. Ogni delegato esprime un numero di voti corrispondente a quello dei/delle soci/ie che nell'assemblea separata lo hanno designato; deve essere riportato fedelmente l'esito delle maggioranze e minoranze.
- 10) - Per verificare il rispetto del quorum costitutivo nell'assemblea generale, occorre accertare il numero totale degli intervenuti a tutte le assemblee separate.
- 11) - I delegati all'assemblea generale hanno vincolo di mandato e dovranno riportare fedelmente i voti e i pareri, favorevoli e contrari espressi nelle assemblee separate.
- 12) - Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono approvate con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Art. 20 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutte/i le socie ed i soci, oppure dal Collegio dei Sindaci. In questi ultimi casi la convocazione dovrà aver luogo entro un mese dalla richiesta: in mancanza si applicherà il disposto di cui all'art. 2367 del Codice Civile. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di comunicazione individuale, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione specifica delle materie da trattare, del luogo, della data e dell'ora della convocazione, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione, attraverso una o più delle seguenti forme:

- a mezzo del bollettino mensile della Cooperativa;
- a mezzo di apposita comunicazione inserita nella foglio retribuzione ;
- a mezzo lettera da inviare al domicilio del socio;
- a mezzo di comunicazione tramite telefax o posta elettronica al numero del telefax ricevente o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal singolo socio.

L'avviso di convocazione sarà inoltre affisso, con gli stessi termini e contenuti, presso la sede sociale e presso le unità locali e presso le principali sedi di lavoro.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) Eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i/le soci/ie potranno effettuare il proprio intervento;
- b) Sia consentito:
 - al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Art. 21 – Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattarsi, in prima convocazione quando siano presenti tante/i socie e soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutte/i le socie ed i soci; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% (venti per cento) delle socie e dei soci.

Salvo quanto in appresso disposto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti di socie e soci presenti e rappresentate/i all'adunanza.

Quando l'assemblea straordinaria deve deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole delle socie e dei soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 22 – Votazioni

Nelle Assemblee possono partecipare tutte le socie ed i soci iscritti nel rispettivo Libro Soci, ma hanno diritto di voto coloro che risultano iscritte/i nel Libro Soci da almeno tre mesi, e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea e saranno in forma palese; tuttavia per le deliberazioni riguardanti l'elezione dei componenti gli organi sociali, potranno essere stabilite norme e modalità particolari secondo quanto previsto dall'art. 2368 del C.C.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascuna socia o socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Le socie ed i soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altre/i socie e soci, mediante delega scritta; ciascuna socia o socio può rappresentare al massimo tre socie o soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per la singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome della o del rappresentante in bianco. La o il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita alle socie ed ai soci che rivestano cariche sociali. Le socie ed i soci sovventori hanno diritto a un numero di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti a tutte/i le socie ed i soci lavoratrici/lavoratori. Non avranno singolarmente diritto ad un numero di voti superiore a cinque.

Art. 23 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da una/un vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina della segretaria o del segretario è fatta

dalla/dal presidente dell'assemblea salvo che questa non deliberi diversamente. La segretaria/il segretario può non essere socia/o.

La nomina della segretaria o del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o o da notaio.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle votazioni sono determinate, volta per volta, dalla stessa Assemblea, su proposta della/del presidente.

Art.24 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove componenti, eletti dall'Assemblea fra le socie ed i soci e le mandatarie ed i mandatori delle socie e dei soci sovventori o persone giuridiche socie. La maggioranza delle amministrate e degli amministratori deve essere costituita da socie e soci lavoratrici/lavoratori.

Sono eleggibili le socie ed i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità in Cooperativa.

L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo previsto dalla normativa vigente. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'Assemblea.

La remunerazione delle amministrate e degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci.

I consiglieri eleggono tra loro una o un presidente ed una/uno o più vice presidenti, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea; nominano anche, per la redazione dei verbali, una/un segretaria/o che può essere persona estranea al consiglio.

Art. 25 – Convocazioni, deliberazioni, cessazione dalla carica e integrazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla/dal presidente o da chi la/lo sostituisce tutte le volte che ella/egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno delle consigliere e dei consiglieri.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione anche con i consiglieri intervenuti collegati via audio / video, a condizione che sia possibile per il Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno il giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza delle/dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti delle consigliere e dei consiglieri presenti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio; a parità di voti prevale il voto della/del presidente. Le votazioni sono palesi.

I verbali delle riunioni consiliari devono essere trascritti nell'apposito libro e devono essere sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha eventualmente svolto la funzione di segretaria/o.

Se, nel corso dell'esercizio sociale, vengono a mancare una/uno o più consigliere/i, le/i rimanenti provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, designando appartenenti alla medesima categoria di socie e soci di cui facevano parte le/i consigliere/i sostituite/i.

Le/i consigliere/i nominate/i restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza delle/dei consigliere/i dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione. Nel frattempo il consiglio decaduto non potrà decidere il compimento di nuove operazioni e potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Le amministratrici e gli amministratori nominate/i dall'Assemblea scadono insieme con quelle/i in carica all'atto della loro nomina.

Art. 26 – Compiti degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Può deliberare la partecipazione della Cooperativa a società di capitali o a consorzi di cooperative o ad altri organismi consortili, la cui azione possa tornare utile al conseguimento degli scopi sociali, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ivi compresa la rappresentanza della Cooperativa a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttrici e direttori e comitati tecnici anche fra estranee/i, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 27 – Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta alla/al presidente del Consiglio di Amministrazione.

La/il presidente è autorizzata/o ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dalla/dal vice presidente.

Di fronte alle socie ed ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della/del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della/del presidente.

Art. 28 – Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea anche tra le/i non socie/soci, che ne designa la/il presidente e sono rieleggibili. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere fino ad un terzo dei componenti del collegio sindacale.

Il collegio sindacale esercita altresì le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter del codice civile; esso pertanto sarà composto interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Esso deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottate dalla società e sul suo concreto funzionamento, scritture contabili.

La retribuzione annuale dei sindaci e del revisore è determinata nella delibera di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo può predisporre regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In considerazione della particolare posizione giuridica della socia e del socio lavoratrice/lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro della socia e del socio stessi e il relativo trattamento economico sono disciplinati dal Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Art. 30 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 20, nominerà uno o più liquidatrici o liquidatori preferibilmente fra le socie ed i soci, stabilendone i poteri.

Previo rimborso alle socie ed ai soci del capitale versato e rivalutato, nonché dei dividendi eventualmente maturati, il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio finale di liquidazione, dev'essere destinato al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e sue eventuali modifiche od integrazioni.

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto, in materia di limiti alla remunerazione del capitale sociale, di irripartibilità tra le socie ed i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo in caso di liquidazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in subordine le norme sulle società per azioni.

F.to Antonini Oretta

F.to Gaspare Gerardi



Il sottoscritto Paolo Castagna nato a Trento il 21/10/1960 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. (artt. 22 comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).